

## Onorari avvocato con dubbio sul rito

Patrizia Maciocchi

roma Saranno le Sezioni unite a stabilire se le liti sui compensi degli **avvocati** devono essere trattate con il rito sommario, anche quando riguardano l'esistenza stessa del diritto all'onorario o alla liquidazione delle spese e non solo il suo ammontare. Con l'ordinanza interlocutoria 13272 del 25 maggio la sesta sezione civile invoca l'intervento del Supremo consesso, per stabilire una regola sul rito da applicare nelle controversie avvocato-cliente. La Cassazione, al pari dei giudici di merito, è divisa sulla scelta del rito quando, oltre la contestazione non riguarda solo l'importo, ma viene messa in dubbio l'esistenza stessa della pretesa. Il contrasto in realtà è sorto dopo l'avvento del processo civile a "tre riti" (Dlgs 150/2011). Una riforma che, con l'articolo 14, è intervenuta sugli articoli

28 e 29 della legge 794/1942 che regolano la speciale procedura per il recupero degli onorari degli **avvocati**, disponendo che l'opposizione contro il decreto ingiuntivo che riguarda gli onorari, i diritti e le spese che spettano agli **avvocati** sono regolate dal giudizio sommario di cognizione. La decisione finale è affidata a un'ordinanza non appellabile. Prima dell'intervento del legislatore la Cassazione era unita nell'affermare che il giudizio sommario poteva riguardare soltanto la misura del compenso, senza possibilità di estendersi ai suoi presupposti. Un indirizzo che da tempo non è più consolidato. I giudici si sono infatti divisi tra chi sostiene che, dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 150/2011, il rito sommario sia d'obbligo anche quando ci sono dubbi sull'esistenza stessa del diritto al compenso, senza possibilità per il giudice di trasformare il rito sommario in ordinario o dichiarare inammissibile la domanda. (Cassazione 4002 del 2016) Sulla stessa linea la Suprema corte si è mossa anche con l'ordinanza 10679 del 3 maggio scorso. Diverso il parere di una parte dei giudici di legittimità - con un seguito anche tra i colleghi di merito - secondo i quali la riforma del 2011 ha inciso soltanto sul rito e sarebbe dunque applicabile solo quando si discuta sull'ammontare della richiesta e non sul suo fondamento. In quest'ultima ipotesi andrebbero applicate le ordinarie



regole del processo di cognizione che deve svolgersi con il giudice monocratico.  
Ora l' ultima parola spetta alle sezioni unite. © RIPRODUZIONE RISERVATA.